

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
REGOLE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Visto il D.M del 07/08/2020 e linee guida allegate in tema di **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** e il precedente D.L. n. 18/2020 che nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 2020/21 ha previsto l’attivazione della didattica a distanza, come modalità complementare e integrativa della didattica in presenza, fatti salvi ulteriori provvedimenti adottabili per necessità contingibili e urgenti

CONSIDERATA

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 e tutte le volte che le disposizioni lo richiederanno a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

PREMESSO CHE

1. Al ricorrere delle condizioni suindicate, la stessa DDI costituisce strumento operativo complementare per l’ordinaria attività didattica, in affiancamento di quella in presenza e che obiettivo della attività didattica in genere è garantire il diritto allo studio, all’apprendimento e all’inclusione, perseguendo il compito sociale e formativo del “fare scuola” anche “non a scuola” e del fare “comunità”;
2. la “mission” dell’insegnamento è costruire in maniera ragionata e guidata il sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni, che per quanto riguarda la DDI si svolge con modalità di “classe virtuale”, prevedendo, al contempo, momenti di relazione attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia e garantire una valutazione secondo i principi di tempestività e trasparenza risulta necessario fornire a tutte le componenti scolastiche coinvolte opportune regole di comportamento per garantire l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza della didattica erogata attraverso strumenti digitali e prevedere le relative sanzioni in caso di inosservanza.

Tutto ciò premesso e considerato, in aggiornamento alla regolamentazione vigente, per il corrente a.s. 2021/22

SI ADOTTA

la seguente integrazione al Regolamento di Istituto a cui tutte le componenti scolastiche coinvolte dovranno rigorosamente attenere nella **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**.

SEZIONE I

ART. 1 FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE - RICHIAMO GENERALE AL VIGENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1. Il presente Regolamento concerne le modalità già individuate di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto a partire dall'anno scolastico 2020/2021, e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta del Collegio dei Docenti o delle altre componenti scolastiche e degli altri Organi collegiali (previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica).
2. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.
3. Docenti e alunni sono comunque tenuti a osservare le norme generali del vigente Regolamento di Istituto, tanto in presenza quanto in DDI, ed in particolare:
 - La puntualità;
 - Il rispetto di sé e degli altri;
 - Il rispetto della privacy;

ART. 2 PRESUPPOSTI E AMBITO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, e con l'obbligo di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe; la stessa si rivolge anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
In particolare, la DDI può essere intesa come strumento utile per:
 - Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
 - Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali.
4. Le attività integrate digitali (AID) si articolano in due modalità che prevedono l'interazione tra insegnante e gruppo di studenti attraverso:
 - Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti mediante: le videolezioni in diretta audio-video inclusa la verifica orale degli apprendimenti, lo svolgimento/realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;

- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, strutturate, documentabili e svolte con l'ausilio di strumenti digitali, con approfondimento individuale o di gruppo, con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di prodotti digitali nell'ambito di un progetto di lavoro.

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari o lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista di didattica sincrona e asincrona nell'ambito della stessa lezione, in modalità capovolta o con episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
7. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
8. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente; attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, della piattaforma in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

ART. 3 PIATTAFORME

Al fine di espletare la DDI, l'IIS Ragusa Kiyohara-Parlatore si avvale delle Classi virtuali (Google Classroom) e delle seguenti piattaforme: G Suite for Education di Google e Argo Scuola Next, esclusivamente per gli scopi didattici resi fruibili alla comunità scolastica dell'Istituto.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google

Meet, creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di gruppo.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza (come normato nel Regolamento).
4. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare. In fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

ART. 5 QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.
2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita per motivi di caratteredidattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza, nonché per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking.
3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
4. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di U.O. e sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline nonché assegnare le consegne e i termini delle stesse.
5. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, è istituito un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, con limitate disponibilità effettive della scuola.

SEZIONE II

ART. 6 ORDINATO SVOLGIMENTO DELLA DDI. ATTIVITA' DEMANDATE AI DOCENTI

1. I docenti, qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati, individuano e annotano sul registro elettronico per la comunicazione alla famiglia e alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano le presenti regole, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all'istruzione; ovvero che ostacolano il normale svolgimento dell'attività didattica per il monte-ore destinato alla DDI. Il docente curricolare collabora con il docente di sostegno affinché la DDI sia svolta in maniera efficace ed efficiente, concordando, preventivamente, i contenuti da sviluppare per ogni disciplina, le strategie e le metodologie educativo didattiche da utilizzare.
2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
3. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe - Anno scolastico – Disciplina. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l'indirizzo email del gruppo classe.

ART. 7 SICUREZZA E PRIVACY

1. Solo il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione e l'utilizzo del materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. In tutti gli altri casi non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio, e non è neanche consentito: diffondere le attività realizzate dal docente, o con il docente e i compagni; diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di DDI; utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti, né tanto meno materiale commerciale pubblicitario;
2. Se ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout; in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della comunicazione e indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; non inviare mai email o comunicazioni a catena che causano un inutile aumento del traffico in rete.
3. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
4. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education,

comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;

- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

ART. 8 SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. l'Istituto ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati e in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, si riserva la possibilità di verificare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate. In caso di accertamento di non conformità, l'Istituto potrà sospendere l'account dell'utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo di giustificazione scritta, e non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet, declinando, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare.

SEZIONE III

ART. 9 DOVERI DEI GENITORI

1. È dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, vigilare sull'attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi e di potenziamento dell'offerta didattica deliberati dal Collegio dei Docenti.
2. durante le attività di DDI per garantire la sicurezza digitale di tutti, le componenti coinvolte sono tenute a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento unitamente codificate nel Regolamento di Istituto alle regole riportate nel presente allegato.
3. I genitori degli alunni diversamente abili possono, laddove possibile:
- stimolare la motivazione e l'impegno dell'alunno/a;
 - sul rispetto dell'orario;
 - guidare lo studente verso un maggiore grado di autonomia didattica e digitale.

ART. 10 DOVERI DEGLI ALUNNI

1. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
- Accedere al meeting con l'account della scuola con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante e partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti, le quali rivestono carattere di obbligatorietà, costituendo parte integrante dell'offerta formativa come strumenti complementari alla didattica in presenza. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
 - Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
 - In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; le richieste di intervento sono rivolte all'insegnante sulla chat utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di

- mano, emoticon, etc.);
 - Partecipare ordinatamente al meeting e con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.
 - comunicare ai docenti in tempo utile le eventuali problematiche che ostacolano la partecipazione alle lezioni in DDI, stante che, in assenza, la non partecipazione ingiustificata alle lezioni asincrone o sincrone e/o il mancato svolgimento delle attività proposte sarà considerato nella valutazione di fine anno scolastico;
 - controllare ogni giorno il *calendar* della propria classe, il registro elettronico e la propria casella di posta elettronica;
2. Gli Studenti con disabilità (L.104) che seguono una programmazione differenziata devono, laddove possibile:
- porre adeguato impegno nel lavoro scolastico;
 - rispettare gli orari di collegamento;
 - mantenere un comportamento corretto durante le attività digitali;

ART. 11 ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma e monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, per cui il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

ART. 12 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ

1. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

ART. 13 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, in termini di valutazioni formative, sommative nonché valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza e indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversidipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel PTOF, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

ART. 14 SANZIONI

I comportamenti degli alunni che violino ripetutamente quanto sopra espresso, documentati da specifiche annotazioni nel registro di classe, possono essere soggetti a sanzioni, come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, deliberate dal Consiglio di Classe, o dal Consiglio d'Istituto, secondo la propria competenza.

ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente integrazione al Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'*Albo on line* dell'istituto.